

Codice A1014D

D.D. 8 settembre 2026, n. 392

Comune di CABELLA LIGURE (AL). Art. 4 comma 1 lettera c) della l.r. n. 29 del 2 dicembre 2009 e ss.mm.ii.. Autorizzazione alla conciliazione stragiudiziale per illegittima occupazione pregressa senza titolo di terreni gravati da diritti di uso civico di superficie complessiva pari a 1.912.781 mq nel Comune di Cabella Ligure per le frazioni Aie di Cosola, Montaldo di Cosola, Pianè di Cosola, Giù della Villa di Cosola.



ATTO DD 392/A1014D/2026

DEL 08/09/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

A1014D - Rapporti con le autonomie locali, elezioni e referendum, polizia locale e sicurezza integrata, espropri-usi civici

OGGETTO: Comune di CABELLA LIGURE (AL). Art. 4 comma 1 lettera c) della l.r. n. 29 del 2 dicembre 2009 e ss.mm.ii.. Autorizzazione alla conciliazione stragiudiziale per illegittima occupazione pregressa senza titolo di terreni gravati da diritti di uso civico di superficie complessiva pari a 1.912.781 mq nel Comune di Cabella Ligure per le frazioni Aie di Cosola, Montaldo di Cosola, Pianè di Cosola, Giù della Villa di Cosola.

Vista la legge regionale 2 dicembre 2009, n. 29 recante “Attribuzione di funzioni amministrative e disciplina in materia di usi civici”, in particolare:

- l’articolo 4, comma 1, lettera c) che individua tra le funzioni di competenza della Regione il “..rilascio [...] dell'autorizzazione alla conciliazione stragiudiziale per occupazione di terreni gravati da uso civico senza titolo o senza valido titolo..”;
- l’articolo 8, comma 2 che, nel contenuto del regolamento di attuazione, individua alla lettera e) “..la documentazione necessaria al rilascio ed i provvedimenti di cui agli articoli 4 e 6..” come specificato al Capo I del Titolo III del D.P.G.R. 27 giugno 2016 n. 8/R;
- l’articolo 10 che individua il procedimento di conciliazione stragiudiziale quale strumento per “..sanare l’occupazione senza titolo o senza valido titolo di beni del demanio civico [...] secondo le modalità contenute nel regolamento..” di cui al Capo III del Titolo III del D.P.G.R. 27 giugno 2016 n. 8/R, concluso sulla base dei parametri economici fissati con la D.G.R. 5 ottobre 2018, n. 17-7645;
- l’articolo 13, comma 1 che, tra le condizioni per la reintegrazione dei beni di uso civico nel possesso comunale prevede alla lettera e) il “provvedimento di reintegrazione conseguente a conciliazione stragiudiziale”;

visto l'articolo 78 comma 1 lettera b) del D.P.R. 616/1977 il quale precisa che “..sono attribuite ai Comuni, ai sensi dell'art. 118, primo comma, della Costituzione, le funzioni amministrative in materia di [...] vigilanza sull'amministrazione dei beni di uso civico..”;

visto il Decreto del Commissario per la Liquidazione degli Usi Civici del 23 gennaio 1975 con il quale sono state individuate e assegnate alle categorie di cui all'articolo 11 della legge 1766/1927 le aree gravate dai diritti di uso civico nel Comune di CABELLA LIGURE (AL), tra cui rientrano i terreni identificati al N.C.T. del Comune di Cabella Ligure per le frazioni Aie di Cosola, Montaldo di Cosola, Pianè di Cosola, Giù della Villa di Cosola Fg. 15 mappali nn. 43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-69-70-71-72-73-74-78, Fg. 16 mappali nn. 44-46-62-96-97-98-101-104-120-121-122-141-172-192-209-211-212-213-214-217-218-219-222-223-224, Fg. 17 mappali nn. 220-253-323-419-420-424, Fg. 25 mappali nn. 1-5 e Fg. 27 mappali nn. 59-69-148 (attuali 551-552) -153-154-281-282-288-363-382-498-499-520-536-537-539;

vista la D.C.C. n. 29 del 27 novembre 2018 del Comune di CABELLA LIGURE (AL), con cui si deliberava di *“..ratificare l'avvenuto reintegro, in modo bonario, del Comune di Cabella Ligure nel possesso dei terreni comunali, gravati da usi civici, siti in Frazione Cosola..”* e di *“..esperire la conciliazione stragiudiziale, al fine di regolarizzare, sotto il profilo economico il pregresso possesso illegittimo delle aree sopra descritte, a far data dal 2000, circa i relativi canoni attraverso una perizia di stima e relazione redatta da un tecnico incaricato..”*;

vista la D.C.C. n. 20 del 30 dicembre 2025 ad oggetto *“Procedimento di reintegra nel possesso di terreni gravati da uso civico a favore dei frazionisti di Cosola, con esperimento di conciliazione stragiudiziale - approvazione perizia e verbale di conciliazione”* con cui il Comune di CABELLA LIGURE (AL) delibera:

- *“..di approvare la relazione tecnica con valutazione di stima per procedura di reintegra nel possesso di terreni gravati da uso civico con esperimento di conciliazione stragiudiziale a carico del Consorzio Miglioramento Pascoli Cosola di Cabella Ligure..”*;
- *“..di approvare l'applicazione dell'abbattimento del 90% all'indennizzo per l'occupazione pregressa [...] in quanto il Consorzio Miglioramento Pascoli Cosola di Cabella Ligure ha sempre utilizzato, per espressa autonoma volontà i benefici tratti dal bene per attività che hanno garantito occupazione e ricadute economiche dirette e indirette per la comunità locale”*;
- *“..di stabilire quindi, in conformità ai contenuti della suddetta perizia, che l'Amministrazione Comunale intende esperire la conciliazione stragiudiziale con il Consorzio Miglioramento Cosola di Cabella Ligure per l'importo di 13.015,04 €..”*;
- *“..di approvare contestualmente lo schema di verbale preliminare di conciliazione stragiudiziale..”*;

vista la D.C.C. n. 12 del 4 giugno 2026 dell'Unione Montana Terre Alte avente ad oggetto *“Preso d'atto del procedimento del Comune di Cabella Ligure di reintegra nel possesso di terreni gravati da uso civico dei frazionisti di Cosola con esperimento di conciliazione”*;

vista l'istanza del 13 luglio 2026 (ns prot. n. 38190), come integrata in data 7 settembre 2026 (ns prot. n. 45708), con la quale l'Unione Montana Terre Alte, in esecuzione della D.C.C. n. 12 del 4 giugno 2026, ha richiesto, ai sensi dell'articolo 4 comma 1 lettera c) della l.r. 29/2009, l'autorizzazione alla conciliazione stragiudiziale per illegittima occupazione pregressa senza titolo di terreni gravati da diritti di uso civico individuati al N.C.T. del Comune di CABELLA LIGURE (AL) per le frazioni Aie di Cosola, Montaldo di Cosola, Pianè di Cosola, Giù della Villa di Cosola:

- Fg. 15 mappali nn. 43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-69-70-71-72-73-74-78
 - Fg. 16 mappali nn. 44-46-62-96-97-98-101-104-120-121-122-141-172-192-209-211-212-213-214-217-218-219-222-223-224
 - Fg. 17 mappali nn. 220-253-323-419-420-424
 - Fg. 25 mappali nn. 1-5
 - Fg. 27 mappali nn. 59-69-153-154-281-282-288-363-382-498-499-520-536-537-539-551-552
- per una superficie complessiva di 1.912.781 mq al fine di regolarizzare l'uso pregresso delle aree

anzidette da parte del Consorzio Miglioramento Pascoli Cosola di Cabella Ligure, C.F. 83008530061;

vista la documentazione tecnica inviata unitamente all'istanza sopra richiamata, in conformità a quanto disposto dall'articolo 19 comma 2 del D.P.G.R. 27 giugno 2016 n. 8/R e dalla quale si evince in particolare che:

- con la D.C.C. n. 20 del 30 dicembre 2025 del Comune di CABELLA LIGURE (AL) è stata approvata la perizia di stima ai sensi del Capo V del D.P.G.R. 27 giugno 2016 n. 8/R nonché lo schema del verbale di conciliazione stragiudiziale;
- con la D.C.C. n. 12 del 4 giugno 2026 dell'Unione Montana Terre Alte si è preso atto del procedimento del Comune di Cabella Ligure di reintegra nel possesso di terreni gravati da uso civico dei frazionisti di Cosola con esperimento di conciliazione;
- l'area oggetto di conciliazione stragiudiziale, come evidenziata sull'estratto della "Perizia di stima" a firma del dott. Agr. Delio BARBIERI, allegato alla presente, è quantificata in complessivi 1.912.781 mq;
- il certificato urbanistico del 27 febbraio 2026 a firma del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di CABELLA LIGURE (AL) indica che le aree individuate al N.C.T. del Comune di Cabella Ligure (AL) al Fg. 15 mappali nn. 43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-69-70-71-72-73-74-78, Fg. 16 mappali nn. 44-46-62-96-97-98-101-104-120-121-122-141-172-192-209-211-212-213-214-217-218-219-222-223-224, Fg. 17 mappali nn. 220-253-323-419-420-424, Fg. 25 mappali nn. 1-5, Fg. 27 mappali nn. 59-69-153-154-281-282-288-363-382-498-499-520-536-537-539-551-552 ricadono in "Aree agricole a colture legnose "E2"" ai sensi dell'articolo 59 delle N.T.A. del P.R.G.I. vigente;
- le aree di cui sopra sono incluse nella categoria dei beni soggetti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);
- le aree di cui sopra ricadono nella categoria dei beni soggetti a vincoli di natura idrogeologica e forestale ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani) ed ai sensi dell'articolo 5 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale);

vista la perizia di stima redatta in data 30 settembre 2025, ai sensi del Capo V del D.P.G.R. 27 giugno 2016 n. 8/R, dal dott. Agr. Delio BARBIERI, in qualità di tecnico incaricato dal Comune di CABELLA LIGURE (AL), dalla quale si prende atto che:

- *"..il Consiglio Comunale con deliberazione n° 29 del 27/11/2018, [...] ha preso atto dell'avvenuto bonario e volontario reintegro nel possesso al Comune di Cabella Ligure dei terreni e fabbricati gravati da uso civico a partire dall'anno 2017 e ha deciso di esperire, per il pregresso periodo 2000-2016, la procedura di conciliazione stragiudiziale in merito alla riscontrata evidenza di mancanza di legittimità per le attività svolte senza valido titolo da parte del Consorzio in tale periodo al fine di consentirne la regolarizzazione sotto il profilo giuridico-amministrativo-economico, come previsto dall'art. 20 del Regolamento regionale approvato con DPGR n° 8/R del 27/06/2016"*;
- l'occupazione senza titolo da parte del Consorzio Miglioramento Pascoli Cosola di Cabella Ligure è assunta dall'anno 2000, ovvero dalla data di cessazione della gestione dei beni ad uso civico da parte dell'Amministrazione Separata dei Beni di Uso Civico della Frazione Cosola avvenuta alla fine dell'anno 1999, all'anno 2016 per complessivi 17 anni di occupazione, ai sensi del punto 8) della D.G.R. 5 ottobre 2018 n. 17-7645;
- sull'area interessata dal presente provvedimento non è documentata la presenza di migliorie apportate dal soggetto occupante ai sensi dell'articolo 32 del D.P.G.R. 27 giugno 2016 n. 8/R;

- sull'area oggetto di conciliazione stragiudiziale identificata al N.C.T. del Comune di CABELLA

LIGURE (AL) - Fg. 15 mappali nn. 43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-69-70-71-72-73-74-78, Fg. 16 mappali nn. 44-46-62-96-97-98-101-104-120-121-122-141-172-192-209-211-212-213-214-217-218-219-222-223-224, Fg. 17 mappali nn. 220-253-323-419-420-424, Fg. 25 mappali nn. 1-5, Fg. 27 mappali nn. 59-69-153-154-281-282-288-363-382-498-499-520-536-537-539-551:

- il valore venale viene quantificato con riferimento alla classificazione degli utilizzi effettivi o tipologie d'uso dei terreni determinando un importo pari ad € 405.351,37, ai sensi del punto 3) della D.G.R. 5 ottobre 2018 n. 17-7645;
- il valore agricolo delle aree in argomento, ai sensi del punto 4) della D.G.R. 5 ottobre 2018 n. 17-7645, è quantificato in € 233.789,48, considerando la destinazione d'uso agro-silvo-pastorale contenuta nel Decreto del Commissario agli usi civici del 23 gennaio 1975;
- il valore di riferimento per la determinazione dell'indennizzo per l'occupazione pregressa, ai sensi del punto 2) della D.G.R. 5 ottobre 2018 n. 17-7645, è quantificato in € 319.570,43;
- il tasso di interesse applicato per il mancato godimento del bene, ai sensi del punto 7) della D.G.R. 5 ottobre 2018 n. 17-7645, è quantificato nel 2% in quanto le aree di cui trattasi hanno mantenuto la destinazione d'uso agro-silvo-pastorale, inoltre il Comune di Cabella Ligure ricade nella zona altimetrica "montagna" secondo la classificazione stabilita con D.C.R. n. 826-6658 del 12 maggio 1988;
- l'indennizzo per il mancato godimento del bene da parte della comunità locale, ai sensi del punto 7) della D.G.R. 5 ottobre 2018 n. 17-7645, è quantificato in € 108.653,95;

- sull'area oggetto di conciliazione stragiudiziale identificata al N.C.T. del Comune di CABELLA LIGURE (AL) - Fg. 27 mappale 552:

- il valore venale dell'area di cui trattasi viene determinato applicando il 15% del valore di ricostruzione delle costruzioni ivi insistenti, quantificando un importo pari ad € 2.081,24 ai sensi del punto 3) della D.G.R. 5 ottobre 2018 n. 17-7645;
- il valore agricolo delle aree in argomento qualora avesse mantenuto la sua originaria destinazione ad uso agro-silvo-pastorale, ai sensi del punto 4) della D.G.R. 5 ottobre 2018 n. 17-7645, è quantificato in € 7,62, considerando la destinazione d'uso agro-silvo-pastorale contenuta nel Decreto del Commissario agli usi civici del 23 gennaio 1975;
- il valore di riferimento per la determinazione dell'indennizzo per l'occupazione pregressa, ai sensi del punto 2) della D.G.R. 5 ottobre 2018 n. 17-7645, è quantificato in € 1.044,43;
- il tasso di interesse applicato per il mancato godimento del bene, ai sensi del punto 7) della D.G.R. 5 ottobre 2018 n. 17-7645, trattandosi di sedime edificato, è quantificato nel 3%;
- l'indennizzo per il mancato godimento del bene da parte della comunità locale, ai sensi del punto 7) della D.G.R. 5 ottobre 2018 n. 17-7645 è quantificato in € 532,66;

- sull'area oggetto di conciliazione stragiudiziale, identificata al N.C.T. del Comune di CABELLA LIGURE (AL) - Fg. 15 mappali nn. 43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-69-70-71-72-73-74-78, Fg. 16 mappali nn. 44-46-62-96-97-98-101-104-120-121-122-141-172-192-209-211-212-213-214-217-218-219-222-223-224, Fg. 17 mappali nn. 220-253-323-419-420-424, Fg. 25 mappali nn. 1-5, Fg. 27 mappali nn. 59-69-153-154-281-282-288-363-382-498-499-520-536-537-539-551-552, si determina l'indennizzo per occupazione pregressa complessivo relativo al periodo compreso tra il 2000 e il 2016 nella seguente modalità:

- l'indennizzo per il mancato godimento del bene da parte della comunità locale, ai sensi del punto 7) della D.G.R. 5 ottobre 2018 n. 17-7645, è quantificato in € 109.186,61;
- sulle aree in argomento non è documentato il prelievo di risorse naturali ai sensi del punto 9) della D.G.R. 5 ottobre 2018 n. 17-7645;
- sull'area di cui trattasi è stato accertato che da parte dei soggetti occupanti non vi è stato il pagamento di canoni di locazione, affitto o enfiteusi al comune, ai sensi del punto 10) della D.G.R. 5 ottobre 2018 n. 17-7645;

- l'Amministrazione Comunale intende applicare l'abbattimento del 90% previsto dal punto 6) della D.G.R. 5 ottobre 2018 n. 17-7645 determinando pertanto l'indennizzo per l'occupazione pregressa in € 13.015,04, come motivato nella D.C.C. n. 20 del 30 dicembre 2025;

considerato che gli importi derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla D.G.R. 5 ottobre 2018 n. 17-7645, sono da intendersi come minimi al di sotto dei quali non si può ritenere congrua la valutazione del ristoro per la popolazione usocivista locale, sicché la perizia di stima può comunque determinare importi superiori, in considerazione della natura di atto transattivo riconosciuta dalla giurisprudenza alla conciliazione stragiudiziale;

rilevato che le valutazioni economiche sopra richiamate risultano congrue ai criteri fissati dalla D.G.R. n. 17-7645 del 05 ottobre 2018 e che l'importo minimo quantificato in € 13.015,04 per l'occupazione pregressa è da ritenersi idoneo al ristoro della popolazione usocivista locale;

visto lo schema di verbale di conciliazione stragiudiziale, approvato dal Comune di Cabella Ligure con D.C.C. n. 20 del 30 dicembre 2025, che quantifica in € 13.015,04 l'importo per l'occupazione pregressa in assenza di valido titolo delle aree gravate da diritti di uso civico;

considerato che questa Amministrazione, su richiesta delle Parti, si riserva la possibilità di ricalcolare analiticamente la parte economica della presente istanza, sulla base di effettivi riscontri, rispettivamente nei casi di conciliazione non giunta a buon fine o di revisione dei valori periziati, in occasione di future verifiche o in conseguenza di differenze di superficie che venissero rilevate in seguito all'effettuazione di accertamenti demaniali, fatte salve le disposizioni della normativa vigente in materia di prescrizione;

rilevato che, per quanto sopra, la somma complessiva che la parte privata dovrà versare al Comune, ovvero all'Unione con vincolo di destinazione a favore del Comune per la comunità frazionale di Cosola, in via conciliativa quale indennizzo per l'occupazione pregressa delle aree illegittimamente occupate a far data dall'anno 2000, risulta determinata in complessivi € 13.015,04;

considerato che l'importo minimo per la conciliazione stragiudiziale dovuto (€ 13.015,04), dovrà essere versato dalla parte privata in via transattiva al Comune, ovvero all'Unione con vincolo di destinazione a favore del Comune per la comunità frazionale di Cosola, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione del presente atto;

rilevato che l'importo sopra menzionato se versato oltre il sessantesimo giorno, dovrà essere maggiorato della rivalutazione monetaria nonché dell'interesse legale in vigore;

stabilito che tutti i proventi derivanti dalla presente autorizzazione dovranno essere utilizzati, con vincolo di amministrazione separata di cui all'articolo 3 comma 4 della legge n. 20 novembre 2017 n. 168, prioritariamente per la costruzione di opere permanenti di interesse generale della comunità frazionale di Cosola e comunque utilizzati nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 16 comma 3 della l.r. n. 29/2009 e dall'articolo 24 della legge n. 1766 del 16 giugno 1927;

rilevato che sia il Comune che la parte privata hanno l'interesse a mantenere, previa regolarizzazione amministrativa, lo "status quo" delle aree;

ritenuto che l'autorizzare la conciliazione stragiudiziale, per le motivazioni e alle condizioni in premessa, sia in conformità con gli indirizzi e criteri disposti dalla normativa vigente nella materia del presente provvedimento;

preso atto che le aree di cui trattasi rimangono tutelate ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera h) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, come previsto dall'articolo 3, comma 6, della legge 20 novembre 2017 n. 168, recante "Norme in materia di domini collettivi";

considerato infine che quanto richiesto è anche nell'interesse della popolazione usocivista locale, e pertanto si ritiene di poter autorizzare la conciliazione stragiudiziale ai sensi dell'articolo 4 comma 1 lettera c) della l.r. 29/2009 e ss.mm.ii. e rilasciare il parere favorevole ai sensi dell'articolo 6 comma 3 lett. a) della l.r. 29/2009 e ss.mm.ii.;

dato atto che la presente determinazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

Per le motivazioni illustrate in premessa

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- vista la legge n. 1766 del 16 giugno 1927, e s.m.i.;
- visto il regio decreto n. 332 del 26 febbraio 1928, e s.m.i.;
- visto il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977, e s.m.i.;
- vista la legge n. 241 del 7 agosto 1990, e s.m.i.;
- visto il d.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, e s.m.i.;
- visto il d.lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 e s.m.i.;
- visto il d.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.;
- vista la l.r. n. 23 del 28 luglio 2008 e s.m.i.;
- vista la l.r. n. 29 del 2 dicembre 2009 e s.m.i.;
- visto il d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i.;
- vista la l.r. n. 23 del 29 ottobre 2015 e s.m.i.;
- vista la legge n. 168 del 20 novembre 2017 e s.m.i.;
- visto il D.P.G.R. n. 8/R del 27 giugno 2016;
- vista la D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;
- vista la D.C.R. n. 233-35836 del 3 ottobre 2017;
- vista la D.G.R. n. 17-7645 del 5 ottobre 2018;
- visto il D.P.G.R. n. 4/R del 22 marzo 2019;
- visto il D.P.G.R. n. 7/R del 04 agosto 2023;
- vista la D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;
- vista la D.G.R. n. 4-8114 del 31 gennaio 2024;

DETERMINA

1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di autorizzare l'Unione Montana Terre Alte a effettuare la conciliazione stragiudiziale, ai sensi dell'articolo 4 comma 1 lettera c) della l.r. 29/2009, per regolarizzare il possesso illegittimo senza titolo, per il periodo compreso tra il 2000 e il 2016, delle aree gravate da diritti di uso civico individuate al N.C.T. del Comune di CABELLA LIGURE (AL) per le frazioni Aie di Cosola, Montaldo di Cosola, Pianè di Cosola, Giù della Villa di Cosola:

- Fg. 15 mappali nn. 43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-69-70-71-72-73-74-78
- Fg. 16 mappali nn. 44-46-62-96-97-98-101-104-120-121-122-141-172-192-209-211-212-213-214-217-218-219-222-223-224
- Fg. 17 mappali nn. 220-253-323-419-420-424
- Fg. 25 mappali nn. 1-5
- Fg. 27 mappali nn. 59-69-153-154-281-282-288-363-382-498-499-520-536-537-539-551-552

per una superficie complessiva di 1.912.781 mq, con il Consorzio Miglioramento Pascoli Cosola di Cabella Ligure, C.F. 83008530061, dietro versamento in via transattiva della somma di € 13.015,04, quale ristoro della comunità frazionale di Cosola per l'occupazione pregressa dell'area di cui trattasi;

3) di disporre che la somma complessiva di € 13.015,04, dovuta dalla parte privata, venga versata al Comune di CABELLA LIGURE (AL), ovvero all'Unione Montana Terre Alte con vincolo di destinazione a favore del Comune per la comunità frazionale di Cosola, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione del presente atto;

4) di disporre che la somma dovuta di € 13.015,04, se versata oltre il sopra menzionato termine, dovrà essere maggiorata della rivalutazione monetaria, nonché dell'interesse legale in vigore a far data dal sessantunesimo giorno dalla pubblicazione del presente provvedimento;

5) di dare atto che la non accettazione delle condizioni prescritte dal presente atto o l'eventuale ricorso della parte privata all'autorità competente fa venir meno i benefici previsti dalla normativa vigente e, inoltre, risultando fallito in tal caso l'esperimento di conciliazione, l'Unione dovrà procedere alla reintegra delle aree gravate da diritti di uso civico con quanto eventualmente ivi costruito, in applicazione dell'articolo 13 comma 1 lettera d) della l.r. n. 29/2009 e dell'articolo 23 comma 1 del D.P.G.R. 27 giugno 2016 n. 8/R;

6) di dare atto che questa Amministrazione, su richiesta delle Parti, si riserva la possibilità di ricalcolare analiticamente la parte economica della presente istanza, sulla base di effettivi riscontri, rispettivamente nei casi di conciliazione non giunta a buon fine o di revisione dei valori periziati, in occasione di future verifiche o in conseguenza di differenze di superficie che venissero rilevate in seguito all'effettuazione di accertamenti demaniali;

7) di disporre che i proventi derivanti dalla presente autorizzazione siano utilizzati, con vincolo di amministrazione separata di cui all'articolo 3 comma 4 della legge n. 20 novembre 2017 n. 168, prioritariamente per la costruzione di opere permanenti di interesse generale della comunità frazionale di Cosola e comunque utilizzati nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 16 comma 3 della l.r. n. 29/2009 e dall'articolo 24 della legge n. 1766 del 16 giugno 1927;

8) di dare atto che, al fine di identificare in maniera univoca e puntuale le aree oggetto del presente provvedimento, si allega l'estratto della "*Relazione tecnica con valutazione di stima per procedura di reintegra nel possesso...*" a firma del dott. Delio BARBIERI per farne parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

9) di dare atto che le aree oggetto del presente provvedimento rimangono tutelate ai sensi

dell'articolo 142 comma 1 lettera h) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, come previsto dall'articolo 3 comma 6 della legge 20 novembre 2017 n. 168, recante "Norme in materia di domini collettivi";

10) di disporre che, in applicazione dell'articolo 22 comma 2 del D.P.G.R. 27 giugno 2016 n. 8/R, sia trasmesso a questa Amministrazione, entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione, copia autentica del verbale di conciliazione, debitamente perfezionato e rogato;

11) di disporre che, in applicazione dell'articolo 13 comma 3 della l.r. 29/2009 e dell'articolo 23 comma 3 del D.P.G.R. 27 giugno 2016 n. 8/R, il provvedimento di reintegrazione venga trasmesso a questa Amministrazione entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del verbale di conciliazione;

12) di disporre, altresì, che, qualora non si raggiunga il perfezionamento della conciliazione stragiudiziale, in applicazione dell'articolo 23 comma 2 del D.P.G.R. 27 giugno 2016 n. 8/R, il provvedimento di reintegrazione venga trasmesso a questa Amministrazione entro 30 (trenta) giorni dall'esecutività unitamente alla documentazione in esso richiamata;

13) di disporre che, in base all'articolo 6 comma 4 lettera c) della l.r. 29/2009, è cura dell'Unione Montana Terre Alte ottemperare agli obblighi di registrazione e trascrizione connessi;

14) di dare atto che tutte le spese notarili o equipollenti, nonché derivanti da eventuali frazionamenti, inerenti l'autorizzazione di cui al presente provvedimento, sono a totale carico della parte privata;

15) di disporre che la presente determinazione sia pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010;

16) di dare atto che la presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui agli articoli 23 e 26 del d.lgs 33/2013 in quanto non comporta impegno di spesa a carico dell'Amministrazione Regionale;

17) di dare atto che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della stessa, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima data.

LA DIRIGENTE (A1014D - Rapporti con le autonomie locali, elezioni e referendum, polizia locale e sicurezza integrata, espropri-usi civici)

Firmato digitalmente da Laura Di Domenico

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. Allegato.pdf

Allegato



1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

Figura 2: Estratto di mappa C.T. con visione d'insieme delle aree a Uso Civico – Scala 1:10000

